

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

La Responsabilità etica nelle attività universitarie

Il presente contributo trae spunto da alcune recenti sentenze del TAR della Campania, sede di Napoli, (nn. [2350](#), [2351](#), [2353](#), [2354](#), [2355](#) del 2017, per le quali pendono i termini per la proposizione dell'appello) relativamente al trattamento sanzionatorio applicabile ai professori e ricercatori universitari.

La specifica questione era relativa ad alcune anomalie nella pubblicazione dei risultati di una ricerca relativa a la coltivazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati, svolta negli anni 2009-2010 da alcuni docenti. Tali anomalie costituivano per l'Ateneo una violazione del Regolamento sulla "integrità della Ricerca", adottato nel 2015. In particolare si trattava della presunta manipolazione di alcune immagini e diversi articoli indicativa, secondo la Commissione di inchiesta nominata all'uopo, della volontà di fabbricare un risultato sperimentale non esistente e che sarebbe stato molto improbabile riconnettere ad un errore¹. Tali fatti avevano portato il Rettore ad attivare un procedimento di accertamento della violazione a carico di ciascuno dei docenti coinvolti e, al termine dello stesso, a irrogare loro con apposito decreto la sanzione del "richiamo formale". Il procedimento e il provvedimento finale non avevano natura disciplinare.

La sentenza in esame, nell'argomentare l'accoglimento dei ricorsi con annullamento di tutti i provvedimenti rettorali, offre interessanti considerazioni di carattere generale relativamente alla responsabilità etica nelle Università e delle garanzie procedurali che tutte le PP.AA., incluse le Università, devono rispettare nell'avvio e nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

1. Sussiste una riserva di legge² che copre gli aspetti più qualificati del rapporto di lavoro dei docenti universitari³ sicché, in base alla legislazione vigente (dopo la riforma del 2010), sussistono due tipi di violazioni che i professori e ricercatori possono commettere:

- a) Le violazioni disciplinari⁴, il cui referente normativo primario per quanto attiene alla tipologia delle infrazioni ed alle relative sanzioni continua ad essere costituito dal testo unico dell'istruzione superiore, adottato con R.D. n. 1592/1933 (artt. 84 ss.), mentre l'art. 10 della Legge n. 240/2010, intervenendo sul procedimento disciplinare, ha attribuito tutte le competenze prima distribuite tra Rettore e C.U.N. ad organi tutti interni alla struttura del singolo Ateneo (Rettore, Collegio di disciplina, Consiglio di amministrazione).
- b) Ulteriori violazioni che esulano dall'ambito disciplinare ma che sono suscettibili di costruire autonoma fonte di responsabilità, con un procedimento articolato nella proposta del Rettore e nella determinazione del Senato accademico. Per esse il referente normativo è

¹ La sintesi dei fatti riportata è frutto della sola disamina delle Sentenze indicate dalle quali sono stati estrapolati elementi e informazioni poi elaborati a soli fini rappresentativi delle questioni di diritto affrontate nel seguito del presente documento. La esatta e completa conoscenza dei fatti accaduti e degli atti procedurali è ovviamente preclusa a questo Ufficio studi.

² In senso parzialmente difforme v. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 25 marzo 2009 n. 17891, secondo cui alle fonti di autonomia universitaria è consentito introdurre disposizioni incidenti sullo status dei docenti universitari, nell'ambito di una complessiva opera di delegificazione della materia (ad es., introducendo ipotesi di incompatibilità soggettiva); le suddette disposizioni incidenti sullo status dei docenti possono in particolare essere legittimamente introdotte dalla fonte statutaria, nella sua configurazione di atto fondamentale di espressione di autonomia dell'Università, al quale è altresì consentito introdurre disposizioni incidenti sullo status soggettivo dei soggetti prioritariamente deputati al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo

³ V. P. Pozzani, I confini dello stato giuridico dei professori universitari, in Foro amm. CDS 2011, 11, 3517.

⁴ V. B. G. Mattarella, La responsabilità disciplinare dei docenti universitari dopo la Legge Gelmini, in Giornale di diritto amministrativo, 1/2013.

l'art. 2 comma 4 della Legge n. 240/2010⁵ che prevede l'adozione di un "Codice etico"⁶. Laddove emergano eventi connessi alla sfera etica dell'attività universitaria, eventuali procedimenti di accertamento e, ancor di più, eventuali sanzioni devono essere trattate ai sensi della normativa in questione e non alla stregua di norme diverse.

2. Nei procedimenti amministrativi posti in essere dagli Atenei, in particolare in quelli "peggiorativi" cioè volti a limitare la sfera giuridica degli interessati (tra i quali vi sono quelli sanzionatori), devono rispettarsi le garanzie di partecipazione⁷ dei destinatari dell'atto previste dalla L. n. 241/1990 e smi, in modo da evitare istruttorie autoreferenziali e parziali. Nei procedimenti amministrativi, in special modo in quelli "peggiorativi", l'istruttoria deve ottenere l'**accertamento** della avvenuta violazione, in presenza del quale è irrogabile la sanzione. Una mera possibilità della violazione, una verosimiglianza del fatto vietato non possono determinare un provvedimento sanzionatorio. Inoltre, per tali procedimenti sussiste necessariamente il principio di irretroattività della norma sanzionatoria.

3. Nei procedimenti di accertamento delle violazioni del Codice etico e di irrogazione delle relative sanzioni -da prevedersi in Statuto-, la competenza è del Senato accademico che decide in composizione plenaria non sussistendo il principio del "giudizio tra pari", positivizzato dall'art. 10 della L. n. 240/2010 esclusivamente per i procedimenti disciplinari a carico dei docenti.

⁵ *Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.*

⁶ V. M. Asaro e G. Mannocci, *Università italiane: un codice etico per la comunità*, in *Diritto e Processo Quotidiano scientifico di informazione giuridica*, 2011, e S. Mainardi, *Collegio di disciplina, codice etico e incompatibilità*, in *La riforma dell'Università tra legge e statuti*, Giuffrè 2011.

⁷ Nel caso specifico, secondo il TAR, la verifica del rispetto delle regole di integrità alle quali deve doverosamente conformarsi l'attività di ricerca richiede un particolare rigore ed il rispetto altrettanto doveroso di tutte le garanzie previste dall'ordinamento a tutela dei soggetti coinvolti, tenuto conto della irrinunciabile salvaguardia dei diritti di libertà della ricerca e della indipendenza degli studiosi, rafforzati anche dalla relativa copertura costituzionale, oltre che a livello europeo ed internazionale.